

ESCLUSIONE DEL RIMBORSO AD UN DIPENDENTE PUBBLICO DEL CONTRIBUTO PAGATO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI

In generale, spetta al datore di lavoro, pubblico o privato, sopportare l'onere economico collegato allo svolgimento della prestazione propria del lavoratore subordinato.

In conformità a tale principio è da considerare soggetta a rimborso del datore di lavoro ogni spesa sostenuta dal prestatore di lavoro nell'esclusivo interesse del primo.

A tale categoria di spesa è possibile ricondurre anche il pagamento del contributo di iscrizione ad un albo professionale ove la medesima costituisca requisito necessario per lo svolgimento da parte di un prestatore di lavoro di un'attività direttamente imputabile al proprio datore di lavoro.

E' il caso ad esempio dell'attività di avvocato svolta dal dipendente pubblico nell'esclusivo interesse della p.a. con la quale intrattiene un rapporto di lavoro subordinato.

Per il compimento di una tale attività, infatti, l'art.3 del r.d. nr.1578/1933 prevede la previa iscrizione dei dipendenti interessati ad un elenco speciale dell'albo degli avvocati .

Al contrario, invece, un tale obbligo legale non è previsto per l'attività propria di un ingegnere o architetto svolta da una p.a. per il tramite di un proprio dipendente.

A tal proposito occorre considerare innanzitutto che ai sensi dell'art.5 del r.d. nr.2537/1925 per svolgere la professione di ingegnere o architetto “..è necessario avere superato l'esame di stato..”

L'iscrizione all'albo ai sensi del secondo comma della predetta disposizione è necessaria solo per ricevere incarichi o perizie dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione(art.4 legge nr.1395/1923).

Dall'esame delle predette disposizioni si evince una chiara distinzione tra abilitazione all'esercizio della professione, dovuta al superamento dell'esame di stato, ed iscrizione all'albo professionale, necessario per lo svolgimento di determinati incarichi da parte dei professionisti abilitati.

Una tale distinzione trova ulteriore conferma nella disposizione contenuta all'art.4,2° comma della predetta legge nr.1395/1923, secondo la quale “..per ragioni di necessità o di utilità evidente..”, l'autorità giudiziaria o le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi e perizie a persone di competenza tecnica non iscritti all'albo secondo le modalità previste dal regolamento attuativo della legge che in merito (art.4, ult.co.r.d..nr.2537/1925) si limita, però, a richiamare la disposizione della stessa legge.

La differenziazione tra abilitazione ed iscrizione all'albo di fatto nel corso del tempo non ha avuto particolare rilevanza in quanto l'art.1 della legge nr.897/1938, ha

imposto l'iscrizione all'albo per lo svolgimento di alcune libere professioni, tra le quali quelle di ingegnere o architetto.

Tale distinzione, invece, continua ad assumere particolare rilievo con riguardo all'attività di natura tecnica di una pubblica amministrazione svolta con propri dipendenti.

Già il citato art.4,2°co della legge nr.1395/1923 nel prevedere la necessità di conferire incarichi di ingegneria od architettura a soggetti iscritti all'albo, chiarisce che l'iscrizione deve ricorrere soltanto quando le p.a. "debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercanti la professione libera", escludendo quindi tale requisito allorché si tratti di opera svolta da propri dipendenti.

L'art.90,3°comma del d.lgs nr.163/2006, poi, in merito all'attività di progettazione opere pubbliche, dispone che i progetti "...sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione...", mentre con riguardo ai liberi professionisti incaricati della stessa attività da parte di una p.a., il comma 7 dello stesso articolo prevede che l'attività deve essere espletata "...da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali".

In tale prospettiva è da considerare anche la disciplina prevista per le opere di cemento armato, originariamente contenuta nella legge nr.1086/1971 adesso nella parte II del DPR.380/2001. Infatti, sebbene l'art.64 di quest'ultimo provvedimento dispone che i relativi progetti debbano essere predisposti da tecnici iscritti all'albo, tuttavia, tale disposizione non trova applicazione per le opere pubbliche in quanto, per esse, ai sensi dell'art.63 del medesimo DPR, prevale la generale disciplina sulla progettazione contenuta nel citato art.90 del D.lgs nr.163/2006 (già art.17 della legge nr.109/1994).

Le considerazioni fin qui esposte portano, quindi, ad escludere che per l'attività di progettazione di opere pubbliche, ivi compresa quella di conglomerato cementizio, sia necessaria l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e architetti, se svolta da dipendenti della stessa amministrazione.

Di conseguenza, alcun onere economico può essere posto a carico della p.a. per l'iscrizione di un proprio dipendente al predetto albo professionale, pena la configurabilità di un possibile danno al patrimonio della medesima.

Alla stessa conclusione si perviene anche considerando il diverso profilo della necessità dell'iscrizione all'albo in quanto originario requisito di accesso al profilo professionale rivestito. Si tratta dell'ipotesi nella quale il bando di concorso per la copertura del posto successivamente ricoperto dal dipendente interessato, prevedeva tra i requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione anche l'iscrizione all'albo professionale.

Come ha già avuto modo di argomentare in proposito la Corte dei Conti della Regione Sardegna (parere nr.1/2007), ove ricorra una simile ipotesi, la necessità dell'iscrizione all'albo professionale costituisce requisito essenziale per l'accesso all'impiego ed in conseguenza, dovendo durante il rapporto di lavoro sussistere sempre i requisiti di accesso, pena la risoluzione del medesimo, sarà obbligo del

dipendente interessato non far venir meno anche tale requisito, pagando il contributo annuale all'ordine professionale, che consente di mantenere l'iscrizione all'albo.

Varese, 20-3-2007

Dott. Giacomo Andolina
Segretario Generale del Comune di Varese